

1394-19

139-19



C.I.

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

CARLO DE CHIARA

Presidente

ROSARIO CAIAZZO

Consigliere

ALBERTO PAZZI

Consigliere - Rel.

PAOLA VELLA

Consigliere

MASSIMO FALABELLA

Consigliere

Successione tra curatori
fallimentari - liquidazione del
compenso finale - revocabilità
del relativo decreto

Ud. 12/10/2018 CC

Cron. 1394

R.G.N. 9767/2014

ORDINANZA

sul ricorso n. 9767/2014 proposto da:

Siro, elettivamente domiciliato in

che lo rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente*-

contro

Silvio, nella qualità di Amministratore Unico e legale
rappresentante *pro tempore* della Società I & C. S.r.l.,
elettivamente domiciliato in

;

- *resistente*-

contro

1

Alber

ORD
1689
2018

elettivamente domiciliato in

- *controricorrente* -

contro

Fallimento & c. S.r.l.;

- *intimato* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA depositato il 14/2/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/10/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO;
lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA che propone la trattazione
della causa in udienza pubblica.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con decreto in data 16 dicembre 2013, liquidava il compenso complessivo spettante ai curatori succedutisi nella gestione del fallimento della società & C. s.r.l. attribuendolo in parte (per € 2.000) al primo curatore, Dott. per il residuo (€ 14.000) al Dott. Siro subentrato nell'ufficio.

2. Con decreto del 14 febbraio 2014 il medesimo Tribunale, in accoglimento di un'istanza all'uopo presentata dal Dott. , revocava il precedente provvedimento di liquidazione e regolava diversamente la ripartizione del compenso complessivo già liquidato, attribuendo € 11.200 al Dott. e € 4.800 al Dott. .

3. Ricorre per cassazione avverso questa pronuncia il Dott. Siro affidandosi a cinque motivi di impugnazione.



Resiste con controricorso Dott.

L'intimato Silvio quale amministratore unico e legale rappresentante della società fallita, ha depositato memoria di costituzione.

L'intimata procedura non ha svolto alcuna difesa.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha proposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Entrambi i curatori hanno depositato memoria ex art. 380-*bis* cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 323 cod. proc. civ. e 39 legge fall.: il provvedimento impugnato, avendo natura decisoria e rivestendo nella sostanza natura di sentenza, doveva essere valutato a questa stregua e non poteva perciò essere revocato.

4.2 Il motivo è ammissibile e fondato.

Il decreto con il quale il Tribunale liquida il compenso finale al curatore ex art. 39 legge fall. dopo l'approvazione del rendiconto finale, oltre a incidere su diritti soggettivi, ha natura decisoria e carattere definitivo, non essendo soggetto a reclamo.

Da queste caratteristiche, tipiche della funzione giurisdizionale, consegue, in primo luogo, la sua impugnabilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; impugnabilità che si estende anche al decreto con il quale il Tribunale su impulso di parte, come nel caso di specie, abbia modificato il decreto di liquidazione del compenso al curatore del fallimento in precedenza adottato, in quanto un simile provvedimento, al pari del primo, costituisce un provvedimento giurisdizionale decisorio (Cass. n. 550/1963).

Dalla natura sopra descritta deriva, in secondo luogo, la non revocabilità del decreto di liquidazione del compenso finale adottato dopo l'approvazione del rendiconto ad opera dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la quale ha consumato, con l'adozione del medesimo, il proprio potere decisionale al riguardo (si vedano in questo senso Cass. 22010/2007, Cass. 2004/3488, Cass. 11662/1998 e Cass. 6973/1988).

Non contrastano con un simile orientamento interpretativo talune decisioni di questa Corte (Cass. 15761/2013, Cass. 10528/2002) - che si riferiscono alla diversa fattispecie della revoca del decreto di liquidazione del compenso precedentemente emanato in favore del curatore poi sostituito, adottata sul presupposto che, in caso di avvicendamento di più curatori in corso di procedura, il compenso finale di quello che sia stato sostituito va liquidato soltanto a chiusura del fallimento, onde adeguare i compensi ai dati certi dell'attivo realizzato -, in quanto le stesse si riferiscono a liquidazioni non definitive del compenso, effettuate non in vista della chiusura del fallimento ma nel corso della procedura, e si limitano a stabilire che i relativi provvedimenti di revoca non sono impugnabili con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., mancando i necessari presupposti della decisorietà e della definitività.

Dai principi appena indicati si ricava l'illegittimità del provvedimento impugnato in questa sede, che ha revocato il precedente decreto di liquidazione a dispetto dell'intervenuta consumazione del potere decisionale al riguardo.

5. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze sollevate dall'odierno ricorrente, il cui esame è oramai superfluo.

6. Il provvedimento impugnato dovrà dunque essere cassato senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ., poiché la

domanda di revoca della precedente liquidazione non poteva essere proposta, ostandovi il giudicato.

7. Le spese di lite andranno integralmente compensate tra il
e il tenuto conto che il ricorso non pone questioni
nei suoi confronti.

Il controricorrente risultato soccombente, si farà invece
carico del rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del
ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.



P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli
altri e cassa il decreto impugnato.

Condanna il controricorrente Dott. al
rimborso in favore del ricorrente Dott. c delle spese del
giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi,
oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella
misura del 15%.

Compensa integralmente le spese di lite fra il ricorrente Dott.
Siro e).
Così deciso in Roma in data 12 ottobre 2018.

Il Presidente



18 GEN 2019

